

Comune di Radicondoli

“Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili”

Indice generale

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
 - Art. 2 - Funzioni
 - Art. 3 - Luogo della celebrazione
 - Art. 4 - Orario di celebrazione
 - Art. 5 - Onerosità e gratuità
 - Art. 6 - Tariffa a copertura dei costi.
 - Art. 7 - Organizzazione del servizio
 - Art. 8 - Casi non previsti dal presente regolamento
 - Art. 9 - Entrata in vigore
-

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall' art. 106 all'art. 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita per i soli cittadini residenti.

Art. 2 Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile al Segretario Generale o ai dipendenti a tempo indeterminato . Possono celebrare i matrimoni civili anche assessori, consiglieri comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3 Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella Sala della Giunta Comunale o nella Sala del Consiglio Comunale. La eventuale futura individuazione di sedi diverse è rimessa alla competenza della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4 Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel rispetto dei seguenti orari d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 – alle ore 14,00; il lunedì ed il mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.30.
2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi da quelli indicati al punto 1 resta subordinata alla disponibilità degli operatori, delle strutture dell'Amministrazione Comunale ed a quanto previsto ai successivi art. 5 e art. 6 del presente regolamento. La celebrazione di matrimoni durante le seguenti festività è inoltre preclusa: 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, il giorno del patrono del Comune, 8, 24,25,26 e 31 dicembre, il lunedì dell'angelo, nonché nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quelli indicati qualora coincidano con un sabato. In via generale è preclusa la celebrazione di matrimoni durante la domenica, resta salva tuttavia la possibilità di celebrare matrimoni di domenica, esclusa la pasqua ed i giorni di festività nazionale o locale sopra indicati, ove si rendano disponibili sia i dipendenti comunali interessati alla celebrazione secondo il presente regolamento, sia il Sindaco, o suo delegato alla celebrazione.

Art. 5 Onerosità e gratuità

1. E' prevista la corresponsione di una tariffa in tutti i casi in cui la celebrazione del matrimonio non sia dovuta ai sensi di legge, nonché, anche in presenza di atti dovuti qualora sia richiesta la celebrazione al di fuori del normale orario di ufficio, come definito al punto 1 del precedente art. 4. La tariffa inoltre varia in base alla complessità stimata delle procedure preliminari alla celebrazione del matrimonio (acquisizione e controllo degli atti, formazione di verbali, procedure più o meno laboriose nel caso in cui si tratti di nubendi residenti o meno nel comune, italiani o stranieri), in base al numero di personale comunale che si rende necessario, nonché, nel caso di celebrazioni fuori dal normale orario di lavoro, in base alla necessità di coprire le spese per raggiungere il posto di lavoro del personale addetto.
2. In base a quanto sopra esposto:
La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 num. 1 da parte di cittadini residenti (almeno un nubendo) è gratuita.

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 num. 1 da parte di cittadini italiani entrambi non residenti è soggetta alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale ed è soggetta alla tariffa come da tabella approvata da D.G.C.

La celebrazione dei matrimoni civili nei giorni e negli orari di cui al precedente art. 4 num. 1 da parte di cittadini non residenti stranieri è soggetta alla tariffa come da tabella approvata da D.G.C..

La celebrazione dei matrimoni civili in giorni diversi e/o al di fuori degli orari di cui al precedente art. 4 num. 1 da parte di cittadini residenti, non residenti italiani e non residenti stranieri è soggetta alla disponibilità degli operatori, del celebrante e delle strutture dell'Amministrazione Comunale ed è soggetta alla tariffa come da tabella approvata da D.G.C.

3. Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato sul c/c della Tesoreria Comunale precedentemente alla data di celebrazione.

Art. 6 Tariffe e copertura dei costi.

1. La celebrazione dei matrimoni civili fuori dell'orario di servizio soddisfa l'esigenza manifestata dai cittadini di avere un servizio particolare ed è soggetta a tariffa anche per i residenti. La tariffa varia in funzione di quanto previsto all'art. 5 da un minimo di € 48.1 ad un massimo di € 261.5.

L'attività non comporta onere diretto per l'Amministrazione comunale in quanto è finanziata attraverso le tariffe versate dai nubendi, determinate, per il servizio aggiuntivo di cui trattasi, in maniera forfetaria.

2. La tariffa è determinata con delibera di Giunta Comunale, periodicamente aggiornata, ed inserita in una tabella.

3. La tariffa è destinata:

A) a retribuire le prestazioni lavorative del personale impiegato, secondo quanto disposto dall'art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.04.1999 secondo il quale: "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio". Per la quantificazione di tali prestazioni lavorative si prende a parametro la retribuzione oraria ordinaria, straordinaria feriale o festiva a seconda della data e dell'ora di celebrazione del matrimonio.

Le tariffe sono destinate a compensare:

- le spese per raggiungere il posto di lavoro nel caso in cui si celebrino matrimoni al di fuori del normale orario,
- la retribuzione oraria, per atti non dovuti, spettante per ciascun profilo professionale, nel caso in cui si celebrino matrimoni tra cittadini non residenti italiani;
- la retribuzione oraria, per atti non dovuti, spettante per ciascun profilo professionale, nel caso in cui si celebrino matrimoni tra cittadini stranieri non residenti, per i quali necessitano un controllo approfondito della documentazione internazionale, con l'eventuale intermediazione di un interprete, la produzione aggiuntiva di verbali e di atti non richiesti per i matrimoni tra italiani;

B) a migliorare qualitativamente il servizio, tramite la predisposizione di pergamena ricordo per gli sposi, nonché per compensare l'acquisto di pubblicazioni ed altri gadget con cui omaggiare gli sposi;

C) a coprire i costi per la predisposizione straordinaria dei luoghi, a coprire i costi per la pulizia della sala di celebrazione, dell'energia elettrica e del riscaldamento della sala, e a tutto quanto l'Amministrazione stabilisca per migliorare lo svolgimento della cerimonia.

L'amministrazione comunale, al fine di contribuire alla permanenza sul proprio territorio del maggior numero possibile di aggregazioni sociali, in modo da scongiurare la rarefazione dei servizi dovuta al calo demografico in atto, incentiva i nubendi che hanno deciso di stabilire la propria residenza a Radicondoli, accollandosi le spese elencate al punto c) e definite in tabella come "spese vive di celebrazione", nonché parte delle spese elencate al punto a); l'esenzione e l'agevolazione si applicano relativamente ai matrimoni con almeno un nubendo legalmente residente nel comune di Radicondoli al momento della celebrazione.

4. Il personale che svolge l'attività al di fuori dell'orario ordinario di servizio è compensato con apposita integrazione salariale in via analogica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/99, sopra citato, previo accordo con le OO. SS d'Ente sui criteri di riparto.

La quota parte della tariffa destinate al personale si rileva dalla tabella sopra citata ad adottata con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Alla celebrazione del matrimonio è presente almeno n°1 Ufficiale di Stato Civile e n°1 unità di personale addetto alla apertura ed alla chiusura della sala di celebrazione e del municipio. Nel caso in cui il numero totale dei partecipanti sia cospicuo la tariffa è destinata a coprire anche le unità di personale aggiuntive che si rendano necessarie. Sarà cura dei nubendi indicare preliminarmente al matrimonio, e con buona approssimazione, all'Ufficio di Stato Civile il numero dei partecipanti.

Art. 7 Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando apposito modulo, all'uopo fornito dall'Ufficio di Stato Civile, almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta presso la Tesoreria.
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
7. E' facoltà dei nubendi allestire con fiori, ulteriormente a quanto approntato dalla amministrazione, la sala di celebrazione del matrimonio a patto che la stessa venga resa sgombra subito dopo l'avvenuta celebrazione.

Art. 8 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: il codice civile, il DPR 3 novembre 2000 n. 396, il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.

Approvato con delibere :

- **G.M. n° 115 del 11.10.2010**
- **C.C. n° 43 del 30.11.2010**